

DELIBERA N. 245/13/CONS

ARCHIVIAZIONE DELLA SEGNALAZIONE DEI SIGNORI PAOLO MARIANI E FRANCESCO SABATELLI NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIERE REGIONALE DELLA PUGLIA, GIOVANNI EPIFANI, PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000 N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Consiglio del 21 marzo 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: "*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2012;

VISTA la segnalazione del 22 febbraio 2013 (prot. n. 10570) con la quale i Signori Paolo Mariani e Francesco Sabatelli hanno denunciato la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte del consigliere regionale della Puglia Giovanni Epifani asseritamente posta in essere durante la campagna per le elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2012, in ragione dell'utilizzo, per finalità elettorali, della carta intestata recante il logo della Regione. In particolare, il consigliere avrebbe inviato

ai cittadini della Provincia di Brindisi una missiva a sua firma con la quale, dopo aver parlato dei successi raggiunti per il presidio ospedaliero locale, ha rivolto un appello al voto per il partito di cui è esponente allegando altresì una foto del capo della coalizione di centro sinistra, onorevole Pierluigi Bersani;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal competente Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia in data 28 febbraio 2013 (prot. n. 11820), a seguito della richiesta inoltrata dall'Autorità il 22 febbraio precedente (prot. n. 10621), dalla quale risulta, in particolare che:

- a seguito della contestazione da parte del competente Comitato, il consigliere regionale del Partito democratico della regione Puglia, Giovanni Epifani, ha precisato che il costo dell'iniziativa è stata a suo totale carico; per quanto riguarda l'utilizzo del logo istituzionale, esso è il frutto di un mero errore materiale con la tipografia, senza intenzione di farne un uso improprio;
- il Comitato regionale competente ha accertato la violazione della disposizione in materia di comunicazione istituzionale, proponendo l'adozione di un provvedimento sanzionatorio;

PRESA VISIONE della lettera inviata ai cittadini dal consigliere regionale PD della Puglia Giovanni Epifani dalla quale risulta che:

- la missiva reca il logo della Regione Puglia: nell'intestazione compare la scritta "*Consiglio regionale della Puglia – Il Consigliere*";
- il contenuto della comunicazione è incentrato sull'avvenuto riordino della situazione afferente il sistema ospedaliero della Regione, in particolare dell'ospedale di Ostuni e degli interventi al riguardo;
- la comunicazione riporta, in allegato, l'appello al voto del Partito Democratico per le elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013, con la foto dell'onorevole Pierluigi Bersani;

CONSIDERATO che a norma dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2012 e che, quest'ultima, nel dare conto dell'intervenuto avvio della campagna elettorale a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del 24 dicembre 2012 del decreto di convocazione dei comizi elettorale, ha ricordato, tra l'altro, che "...[p]er tutte quelle attività di comunicazione

ritenute indispensabili ed indifferibili per l'efficace svolgimento e per l'assolvimento delle proprie funzioni istituzionali, è necessario che le Amministrazioni richiedano un preventivo parere ...all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni";

RILEVATO che l'iniziativa segnalata ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, in quanto la lettera è datata 11 febbraio 2013 e, quindi, risale, ad un momento successivo alla convocazione dei comizi elettorali per le elezioni politiche;

CONSIDERATO che la legge 7 giugno 2000, n. 150, individua le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considerando tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che sono finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (art. 1, comma 5);

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

RILEVATO che le attività di ogni consigliere regionale sia a carattere individuale che nell'ambito delle articolazioni organizzative delle Assemblee medesime, espresse attraverso i gruppi regionali, sono emanazione dei partiti politici, ossia di organismi non riconducibili alla pubblica amministrazione;

RITENUTO pertanto alle predette Assemblee non sono imputabili gli atti posti in essere dai Gruppi o dai singoli consiglieri i quali non possono conseguentemente essere qualificati *“pubbliche amministrazioni”* ai sensi di legge;

CONSIDERATO che la fattispecie in esame – pur integrando sotto il profilo oggettivo gli estremi propri della comunicazione istituzionale ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 giugno 2000, n. 150 – risulta priva dell'essenziale requisito soggettivo previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto la condotta censurata non è stata posta in essere da una pubblica amministrazione;

RITENUTA, per le ragioni esposte, la non applicabilità alla fattispecie in esame del disposto dell'articolo 9 della citata legge n. 28 del 2000, non ricorrendone i presupposti ai fini della configurabilità di una ipotesi di comunicazione istituzionale;

RITENUTO per le ragioni esposte di non aderire alla proposta presentata dal competente Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Puglia;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia.

Roma, 21 marzo 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci